


**4^a GIORNATA NAZIONALE
DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA**
Roma venerdì 7 Ottobre 2016



**IL RUOLO STRATEGICO DELLA
FORMAZIONE TRA ESIGENZE DI
INCREMENTO DELLA QUALITA' E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA. IL
NUOVO ACCORDO RSPP**

Antonio Leonardi

*Componente Coordinamento delle Regioni
Componente Commissione Consultiva Permanente-Min Lavoro
Componente Gdl Sicurezza del CNI*



LA FORMAZIONEAL TEMPO DELLA CRISI.....

LE CRITICITA' DELLA FORMAZIONE.....-

- ✓ **Necessità di Semplificazione della Formazione**
- ✓ **Formazione non Ripetitiva**
- ✓ **Qualità prima di Quantità**
- ✓ **Informazione Vs Formazione**
- ✓ **No Attestatifici**
- ✓ **Controllo e Vigilanza su Formazione**



Elaborazione Statistica degli Infortuni Mortali sul Lavoro ANNO 2015

Denunce d'infortunio con esito mortale per modalità di accadimento – aggiornato al 31/12/2015

Modalità di accadimento	Gennaio - Dicembre 2014	Gennaio – Dicembre 2015
In occasione di lavoro	746	878
In occasione di lavoro - Senza mezzo di trasporto	573	677
In occasione di lavoro - Con mezzo di trasporto	173	201
In itinere	263	294
In itinere - Senza mezzo di trasporto	61	55
In itinere - Con mezzo di trasporto	202	239
Totale	1009	1172

A cura dell'osservatorio Sicurezza sul lavoro di Vega Engineering su base dati INAIL



PREMESSE

NECESSITÀ DI PROCEDERE AD UNA REVISIONE DELL'ACCORDO DEL 26 GENNAIO 2006



non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera *m-bis*), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore

rivisitati anche


- gli Accordi del 21 dicembre 2011 → *eliminato e qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 81/2008*
- la modalità **e-learning** => ***rivisitato e sostituito l'Allegato I con il nuovo Allegato II*** superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina
- dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente "*le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori*" al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa
- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, => **NO formazione ripetitiva**

ESONERI DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE A-RSPP

News



Costituisce titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C), relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso

- a) di un **CERTIFICATO UNIVERSITARIO** attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo
- b) l' **ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE** ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente accordo



Il tutto in analogia a quanto già previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08, comma4: «L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro cheproducano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV».

SOGGETTI FORMATORI DEL CORSO DI FORMAZIONE E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009; 
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; 
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, **limitatamente allo specifico settore di riferimento**;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.



Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici

Nota al Punto 2, lettera l)

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.

Considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera *ee)* del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [...]”* si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Tali criteri valgono anche per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori

NOTA



gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e integrazioni

devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).

REQUISITI DEI DOCENTI

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera *m-bis*), del d.lgs. n. 81/2008.




in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013



Il datore di lavoro in possesso dei requisiti RSPP può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori (Accordo 221) anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.





ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
- indicare i nominativi dei docenti;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
- tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione

NOTA: In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a **35 unità**.

Allegato IV

Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

IL MODULO




Corso base e propedeutico agli altri moduli

Durata 28 ore + le verifiche di apprendimento

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

5 UNITÀ DIDATTICHE A1, A2, A3, A4, A5	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
--	----------------------------	---------------------------------



**MODIFICHE SOSTANZIALI NEI
CONTENUTI RISPETTO IL 2006**

IL MODULO

B

è relativo alla natura dei rischi sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

LE MODIFICHE

NON SI PARLA PIÙ DEI MACROSETTORI



L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un MODULO COMUNE a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Tale modulo è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei MODULI DI SPECIALIZZAZIONE →

IL MODULO

B

I MODULI DI SPECIALIZZAZIONE

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F – Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 -Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

L'Accordo riporta i contenuti dei Moduli B individuando le aree/fonti di rischio da trattare tuttavia l'articolazione oraria dei singoli argomenti è lasciata ai soggetti formatori

IL MODULO

E' il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP
(gestionale)

Durata di 24 ore + le verifiche di apprendimento

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C

4 UNITÀ DIDATTICHE C1, C2, C3, C4	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
--------------------------------------	---------------------	----------------------



**MODIFICHE SOSTANZIALI
NEI CONTENUTI RISPETTO
IL 2006**

AGGIORNAMENTO ASSP-RSPP

life long learning → formazione continua nell'arco della vita lavorativa



ore minime

ASPP: 20 ore

RSPP: 40 ore



nel quinquennio



È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

ALTRE MODALITA' PER L'AGGIORNAMENTO ASSP-RSPP

L'aggiornamento può essere ottemperato


1) in **modalità e-learning** secondo i criteri previsti nell'allegato II per tutto il monte ore

2) per mezzo della partecipazione a **convegni o seminari** a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al **50% del totale** di ore di aggiornamento complessivo:

- ASPP: 10 ore
- RSPP: 20 ore

Per ciascun convegno o seminario

- tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa
- non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti



VALIDITA' AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP MEDIANTE FREQUENZA AD ALTRI CORSI

SONO VALIDI

- corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, (valido anche il viceversa)
- corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi (valido anche il viceversa)

DECORRENZA AGGIORNAMENTO

La decorrenza è quinquennale a partire dal Mod. B Comune

Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, *l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento*, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto

ALLEGATO III

Sistema di Crediti Formativi tra percorsi formativi equivalenti

Legenda crediti

TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<u>RSPP con Modulo A PARZIALE</u> Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore <u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u> <u>PARZIALE</u> Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<p><u>ASPP con Modulo A</u> PARZIALE</p> <p>Credito: - Modulo giuridico: 28 ore</p> <p>Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p> <p><u>ASPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u></p> <p>PARZIALE</p> <p>Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore</p> <p>Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>	<p>PARZIALE</p> <p>Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3</p> <p>Necessaria frequenza: Modulo 4</p>

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RSPD Moduli A + B + C	RSPD esonerato Modulo C	CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE Credito: Modulo A - 28 ore Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006) o Modulo B Comune Modulo B-SP2 Necessaria frequenza: Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 Modulo C	FREQUENZ A	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore) Necessaria frequenza: - Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore + UD A5 4 ore) - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZ A	FREQUENZA	/	PARZIALE necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZ A	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	/	PARZIALE necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ore	Presente accordo	/	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d. lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 6 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8 ore
DL 10 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore
DL 14 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/
DIRIGENTE 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8



**IL PIANO NAZIONALE DELLA
PREVENZIONE 2014 - 2018
PROMOZIONE DELLA SALUTE E
SICUREZZA NELLE SCUOLE**





SICUREZZA

RSPP e ASPP crediti e regole di formazione

Cinzia Frascheri, Alberto Andreani,
Antonio Leonardi, Donato Lombardi

Guida pratica all'interpretazione delle nuove regole per tutte le figure della sicurezza, con tabelle comparative e testi integrali allegati

Aggiornato con l'Accordo Conferenza Stato Regioni 7 luglio 2016



La Cultura della Sicurezza
costruire comportamenti per ottenere risultati

GRAZIE PER L'ATTENZIONE